Illegittima la clausola che impone un'evidente ed irragionevole aggravamento procedimentale alle imprese partecipanti alla gara

Il T.A.R. Lazio (Roma - Sezione III, Quater), con la sentenza 23 ottobre 2009, n. 10361, si è pronunciato in merito all'esclusione da una gara di appalto di un'Associazione Temporanea di Imprese, in quanto aveva indicato, sia sul plico generale contenente l'offerta che sui plichi interni, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo della sola impresa mandante e non anche della mandataria; tali dati venivano richiesti, a pena di esclusione, nella lettera di invito alla gara.

Attraverso la precitata sentenza il TAR capitolino ha avuto modo di affrontare il tema riguardante i principi di proporzionalità, di derivazione comunitaria, e di non aggravamento del procedimento, di cui agli artt. 2 e 74 del D.Lgs. 163/2006. Come è noto, il principio di proporzionalità non consente all'Amministrazione pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all'interesse pubblico; infatti, la proporzionalità deve essere commisurata all'**idoneità del mezzo prescelto** rispetto al fine perseguito, alla **necessarietà dello stesso** e alla sua **adeguatezza** rispetto al sacrificio imposto al privato.

Invero, tale clausola, citando le parole del Giudice Amministrativo, "*da un lato imponeva un evidente ed irragionevole aggravamento procedimentale alle imprese partecipanti alla gara, mentre, dall'altro, vincolava ineluttabilmente la stessa stazione appaltante nelle sue valutazioni, essendo stata chiaramente prevista a pena di esclusione".*

E' chiaro che tale imposizione, seguendo il discordo logico-giuridico dei Giudici Romani, non avrebbe apportato alcun vantaggio all'Amministrazione pubblica, atteso che la certezza della provenienza dell'offerta e della documentazione ivi allegata sarebbe stata comunque garantita dall'indicazione del mittente, dai sigilli e dalle controfirme sui lembi di chiusura, in base a quanto già previsto dall'art. 74 del Codice degli Appalti, e non già dall'indicazione dei dati fiscali (tra l'altro ricavabili da più fonti di facile consultazione).

Pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, le clausole contenute nelle lettere di invito o nel disciplinare di gara concernenti l'**adozione di atti restrittivi della sfera giuridica dei privati non proporzionati all'interesse pubblico**, sono da considerare illegittime.

L'Ufficio Consulenza